

# PROVINCIA DI MANTOVA

## ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 1033 07/08/2017

Area Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione

Servizio Inquinamento Rifiuti, SIN - AIA

**ISTRUTTORE:** GALEAZZI GIAMPAOLO

**OGGETTO:**

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN  
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO  
DA FONTI RINNOVABILI.

DITTA AGRIENERGIA SAN BENEDETTO PO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MANTOVA E  
IMPIANTO IN SAN BENEDETTO PO - VIA MAESTRI DEL LAVORO - LOCALITÀ BARDELLE.  
MODIFICHE NON SOSTANZIALI IN CORSO D'ESERCIZIO.

## **IL DIRIGENTE DELL'AREA AMBIENTE SISTEMI INFORMATIVI E INNOVAZIONE**

### **DECISIONE**

Sono autorizzate modifiche non sostanziali all'impianto di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.139 – 2010 del 25/08/2010 e succ.mod., avente ad oggetto *“Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili”* rilasciata alla Ditta AGRIENERGIA SAN BENEDETTO PO S.r.l. con sede legale a Mantova e impianto in comune di San Benedetto Po, Via Maestri del Lavoro – Località Bardelle, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12.

### **MOTIVAZIONE**

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali in corso d'esercizio all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili di cui si tratta.

### **PREMESSA**

Con la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.139 – 2010 del 25/08/2010 e succ.mod., la Ditta in oggetto è stata autorizzata alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (biomasse vegetali).

Successivamente la Ditta con nota in atti provinciali prot.n.44570 del 09/10/12, ha comunicato di aver presentato al SUAP del Comune di San Benedetto Po in data 06/10/2012, una Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) per una variante alla costruzione della centrale di cogenerazione a biomasse interessante la volumetria del capannone, la disposizione interna del locale uffici e la dimensione del lotto di pertinenza dell'insediamento.

L'impianto in oggetto produce energia termica per la rete di teleriscaldamento del Comune di San Benedetto Po per la fornitura della stessa alle utenze pubbliche e private.

### **CONTESTO DI RIFERIMENTO**

Il Sig. Minelli Asdrubale, in qualità di legale rappresentante della Ditta AGRIENERGIA SAN BENEDETTO PO S.r.l. ha compilato nella piattaforma regionale MUTA in data 23/12/15, pratica FER AU *“FERA39365”*, una richiesta di modifiche non sostanziali all'impianto autorizzato, in atti provinciali prot.n. 60155 del 23/12/15.

Tale modifica non comporta variazioni impiantistiche, nè modifiche al combustibile, alla potenza termica installata e alla produzione di energia.

### **ISTRUTTORIA**

Il Responsabile del Procedimento in data 02/03/16, con nota trasmessa via PEC prot.n.10468 ha avviato il procedimento e indetto la Conferenza di Servizi per il giorno 15/03/2016, inserita anche sul portale regionale MUTA.

La seduta della Conferenza di cui sopra si è conclusa con una richiesta di documentazione integrativa, al fine di completare l'analisi del progetto presentato; il

verbale redatto a termine della seduta stessa, è stato inoltrato a mezzo PEC, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e non presenti alla seduta, con nota prot.n.13281 del 17/03/16, e inserita nel portale regionale MUTA.

La Ditta ha inserito nel portale regionale MUTA, in atti provinciali prot.n.17044 del 11/04/16, una richiesta di proroga di 30 giorni dei termini per la presentazione delle integrazioni di cui sopra, concessa dalla Provincia di Mantova con PEC trasmessa in data 02/05/16, prot.n.20356.

La Ditta ha trasmesso via PEC in data 13/05/2016, la documentazione richiesta, in atti provinciali prot.n.22264, e la Provincia di Mantova, con PEC del 20/02/2017, prot.n.8035, ha convocato la seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 28/02/17.

La Conferenza dei Servizi del 28/02/17, come esplicitato nel verbale redatto e sottoscritto al termine della seduta, si è conclusa con un preavviso di archiviazione del procedimento, ai sensi dell'art.10-bis della Legge n.241/90 e s.m.i., concedendo alla Ditta un termine di 10 giorni, ai fini della presentazione della documentazione esplicitata nel verbale stesso; tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che quindi, hanno iniziato a decorrere nuovamente, dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine sopra indicato.

Le motivazioni che hanno portato al preavviso di archiviazione del procedimento, riportate nel verbale della Conferenza dei Servizi del 28/02/17, sono di seguito sintetizzate:

**“OSSERVAZIONI**

- 1. La Ditta non ha presentato la visura catastale attestante la disponibilità dell'area.*
- 2. Si conferma che in fase di presentazione di qualsiasi progetto che incida sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, deve essere redatto il documento denominato "Esame paesistico del progetto" secondo i criteri forniti dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" previsto dell'art. 30 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico del PTR, in cui il progettista determina l'entità dell'impatto paesistico dello stesso (Regione Lombardia D.G.R. n.7/11045 del 08/11/2002 e s.m.i.).*
- 3. Relativamente alla prevenzione incendi si fa presente che, come ribadito anche dalla Regione Lombardia nella D.G.R. n.3298/2012 "eventuali prescrizioni in merito alla prevenzione incendi possono avere influenza anche rispetto all'autorizzazione unica", pertanto la Provincia di Mantova acquisisce in sede di Conferenza dei Servizi, almeno il parere di conformità del progetto alla normativa antincendio. Il richiedente può, a propria discrezione, avvalersi della facoltà di chiedere al Comando Vigili del Fuoco la deroga, trasmettendo alla Conferenza attestazione dell'avvenuta presentazione.*
- 4. ...la Ditta dichiara che "in caso di dilavamenti di cippato di legno vergine non si sono riscontrati casi di produzione di percolato ma esclusivamente di acqua contenente frammenti di cippato di legno vergine. A nostro avviso, pertanto non si ravvisano pericoli ambientali per suolo o sottosuolo." A supporto di quanto esposto ha allegato il parere tecnico fornito da prof. Giuseppe Toscano il quale afferma che di norma non si provvede "ad una particolare gestione del percolato" ma non si dichiara che questo non si formi, ma perché vi è "l'esistenza ampiamente diffusa di pratiche agronomiche che vedono una forte interazione tra biomasse di vario genere e i liquidi da essa generati con il terreno." La ditta dichiara inoltre che le percentuali di umidità del cippato "rendono pesanti eventuali polveri di legna che tendono a ricadere nell'intorno del luogo di movimentazione".*

*Nel verbale della Conferenza del 15/03/16 si riteneva il parere del prof. Toscano non pertinente ... e si chiedeva di "relazionare in merito allo scarico*

*delle acque meteoriche decadenti dal piazzale con planimetria che riporti anche una sezione dei pozzetti, motivando la dichiarazione relativa all'assenza di formazione di percolato, diversamente da quanto indicato nella relazione tecnica del 11/01/10". La ditta ... ha inviato planimetria con la rete che veicola le acque meteoriche in pozzi perdenti su suolo e la sezione del pozzetto tipo. In merito alla possibile formazione del percolato rimanda alla relazione allegata "Aspetti operativi dello stoccaggio..." a firma del prof. Toscano nella quale si descrivono le modalità per stoccare all'esterno il cumulo di cippato ma nulla si dice in merito al dilavamento delle acque meteoriche ed alla eventuale formazione di percolato durante lo stazionamento su piazzali impermeabilizzati. La Ditta non intende realizzare una tettoia o altro tipo di protezione del cumulo. Inoltre la Ditta ha dichiarato che ha inteso le richieste della Conferenza del 15/03/16 come meri chiarimenti e non come prescrizioni."*

Il verbale della Conferenza dei Servizi del 28/02/17 è stato spedito tramite PEC in data 02/03/2017, con nota prot.n.9925, a tutti i soggetti non partecipanti la seduta.

La Ditta, al fine di superare il preavviso di cui sopra, ha presentato tramite PEC, le osservazioni, corredate da documenti, in atti provinciali prot.n.11890 del 13/03/2017.

A seguito di ciò, il Responsabile del procedimento, con nota prot.n.23599 del 17/05/2017, ha convocato la seduta della Conferenza dei Servizi, unicamente ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i., per il giorno 24/05/17.

Nel corso della Conferenza dei Servizi del 24/05/2017, si è preso atto delle integrazioni presentate dalla Ditta e di tutta la documentazione agli atti, evidenziando che:

- la visura catastale conferma l'ubicazione dell'impianto sul Fg.4 mapp.198, come da visura dell'immobile, con proprietà dell'area il Comune di San Benedetto Po e proprietà superficaria la Ditta stessa;
- lo stoccaggio del cippato sul piazzale, dotato di rete di raccolta delle acque meteoriche, avviene nel corso di tutto l'anno, movimentato per un periodo inferiore a 7 giorni ed è in alternativa a quello interno al capannone; tale stoccaggio è effettuato al fine del miscelamento e omogeneizzazione della biomassa, per il successivo trasferimento nel deposito interno;
- la quantità massima di cippato stoccato all'aperto è di 150 tonnellate, pari ad un massimo di 500 metri cubi, con un cumulo avente dimensioni mt.12 x mt.12, altezza 4 mt., come rappresentato nella Tavola 09, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- non si prevede la copertura della biomassa sul piazzale mediante teli amovibili o tettoia;
- non si prevede il posizionamento di mascherature al confine dell'impianto;
- dal documento denominato "*Esame paesistico del progetto*" per il cumulo di cippato posto all'esterno del fabbricato, redatto secondo i criteri della Regione Lombardia con la D.G.R. n.7/11045 del 08/11/2002 e s.m.i., si evince un impatto paesistico con valore 1;
- l'ing. Mainardi Giuseppe, iscritto nell'elenco dei professionisti antincendio del Ministero degli Interni al nr.MN00496100031, dichiara che il C.P.I. rilasciato il 29/01/2015, prot.n.1117, è relativo al quantitativo massimo di materiale combustibile presente nell'attività (limite massimo 500 tonnellate) e che "*...non incide, ai fini della prevenzione incendi, il fatto che il materiale venga depositato all'esterno*";
- il locale destinato alla caldaia (non più installata), è stato utilizzato per ampliare il locale impiantistica di rete e la cabina elettrica dell'impianto;
- in merito allo scarico delle acque meteoriche decadenti dal piazzale, tutta la rete di raccolta è illustrata nella Tavola 09 con sezione del pozzetto tipo, parte integrante e sostanziale del presente atto, con recapito delle stesse in pozzi perdenti su suolo.

La Conferenza dei Servizi del 24/05/17, al fine di limitare/eliminare le problematiche dovute alle polveri che si possono formare durante la movimentazione del cippato del cumulo esterno e che possono essere veicolate dalle rete di raccolta delle acque meteoriche durante le precipitazioni atmosferiche, ha ritenuto di prevedere:

- l'installazione di un sistema di nebulizzazione sul cumulo esterno di cippato;
- la copertura del cumulo con teli amovibili, durante i mesi in cui si verificano i maggiori eventi meteorici;
- la pulizia con mezzo a secco a fine giornata, dell'area circostante il cumulo di cippato e dell'area di movimentazione dello stesso;
- la realizzazione di n.2 pozzetti di campionamento, posti prima dei pozzi perdenti, sui due tratti di rete fognaria meteorica limitrofi al cumulo, come riportato nella Tavola "Pozzetti di campionamento", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'analisi dei parametri BOD5, COD e Solidi Sospesi delle acque prelevate dai pozzetti di cui sopra, ogni 6 mesi nel primo anno di validità dell'atto, trasmettendo i referti analitici alla Provincia. Dopo aver acquisito i risultati analitici, la Provincia potrà modificare la frequenza dei controlli e, se del caso, inserire nell'autorizzazione ulteriori disposizioni.

### **Modifiche non sostanziali**

Le modifiche non sostanziali di cui al presente provvedimento sono relative:

- 1) alla realizzazione di uno stoccaggio di cippato di legno vergine sul piazzale impermeabilizzato all'aperto, per una quantità massima stoccata di 150 tonnellate, pari a un massimo di 500 metri cubi, con un cumulo avente dimensioni mt.12 x mt.12, altezza 4 mt., al fine della sua miscelazione ed omogeneizzazione per il miglioramento della combustione, del rendimento della caldaia e della ottimizzazione delle emissioni in atmosfera; tale modifica, aumenta la disponibilità di cippato per dare continuità alla produzione ed evitare spegnimenti e riaccensioni;
- 2) alla realizzazione dello stoccaggio delle ceneri leggere (provenienti dal ciclone e dal filtro) in big bags, in alternativa a quanto già autorizzato (direttamente in cassoni scarrabili): le ceneri leggere vengono inviate direttamente in big bags dotati di chiusura e posizionati in contenitori per essere successivamente stoccati in un cassone scarrabile; tale modalità permette di evitare la dispersione di ceneri nell'aria durante le fasi di movimentazione;
- 3) alla mancata installazione della caldaia ausiliaria a gas: nella determinazione n.2.139 – 2010 del 25/08/2010 era prevista l'installazione di una caldaia ad acqua calda (dotata di camino) di potenza unitaria pari a 1.000 kWt, alimentata a gas naturale, di integrazione alla cogenerazione e di riserva; la stessa non è più necessaria in quanto la rete di teleriscaldamento comunale sarà dotata di una propria caldaia di riserva a gas naturale.

La Ditta ha richiesto altresì la modifica della frequenza delle verifiche dei valori di emissione dei parametri IPA-Diossine (PCDD e PCDF) e metalli, da effettuarsi ogni 4 anni, mentre al punto 6. delle prescrizioni dell'Allegato Tecnico A dell'autorizzazione è imposta con frequenza annuale. Ciò in virtù dei risultati delle analisi effettuate per 3 anni consecutivi, con valori misurati considerevolmente inferiori alle linee guida ministeriali.

Valutato tutto quanto sopra, si ritiene che la Ditta:

- presenti, qualora l'impianto sia fonte di molestie accertate, dovute alla dispersione di polveri e/o a problemi odorigeni, una modifica non sostanziale dell'impianto

prevedendo la realizzazione di una struttura fissa, chiusa su tre lati, per il deposito del cumulo di cippato sul piazzale;

- effettuati con cadenza annuale (nei mesi primavera/estate), la campagna di rilevazioni dell'inquinamento ambientale mediante mezzo mobile;
- effettuati con cadenza annuale le analisi emissione dei parametri IPA – Diossine (PCDD e PCDF) e metalli.

Inoltre, rilevato che gli scarichi delle acque meteoriche provenienti dall'attività in oggetto non sono soggette al R.R. n. 4/06, e viste le osservazioni inviate dalla ditta in data 13/03/17, al fine di limitare/eliminare le problematiche dovute alle polveri che si possono formare durante la movimentazione del cippato del cumulo esterno e che possono essere veicolate dalle rete di raccolta delle acque meteoriche durante le precipitazioni atmosferiche, si ritiene di prevedere:

- l'installazione di un sistema di nebulizzazione sul cumulo esterno di cippato;
- la copertura del cumulo con teli amovibili, durante i mesi in cui si verificano i maggiori eventi meteorici;
- la pulizia con mezzo a secco a fine giornata, dell'area circostante il cumulo di cippato e dell'area di movimentazione dello stesso;
- la realizzazione di n.2 pozzetti di campionamento, posti prima dei pozzi perdenti, sui due tratti di rete fognaria meteorica limitrofi al cumulo,
- l'analisi dei parametri BOD5, COD e Solidi Sospesi delle acque prelevate dai pozzetti di cui sopra, ogni 6 mesi nel primo anno di validità dell'atto, trasmettendo i referti analitici alla Provincia. Dopo aver acquisito i risultati analitici, la Provincia potrà modificare la frequenza dei controlli e, se del caso, inserire nell'autorizzazione ulteriori disposizioni.

Le modifiche di cui sopra, integrano ed in parte sostituiscono alcuni punti riportati nell'Allegato Tecnico A della Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2139 - 2010 del 25/08/10 e s.m.i.

Il nuovo assetto impiantistico è rappresentato nella Tavola 09, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce la Tavola 06, allegata e parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2139 - 2010 del 25/08/10 e nella Tavola *"Pozzetti di campionamento"*, anch'essa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Comune di San Benedetto Po con nota prot.n.3819 del 15/03/2016, pervenuta via PEC, in atti provinciali prot.n.12666 del 15/03/16, parte integrante del verbale della Conferenza dei Servizi del 15/03/2016, ha espresso parere favorevole, riconfermato al termine delle sedute delle Conferenze dei Servizi del 28/02/2017 e del 14/05/2017.

L'ATS Val Padana di Mantova nella seduta della Conferenza dei Servizi del 24/05/2017, ha consegnato il parere prot.n.0033827/17 del 24/05/2017, allegato al verbale redatto e sottoscritto al termine della seduta stessa, nel quale si ribadisce la "...necessità di mantenere l'attività di stoccaggio e miscelazione del cippato all'interno del deposito.....in subordine potranno essere adottati sistemi di contenimento delle polveri di uguale efficacia".

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con nota pervenuta via PEC, in atti provinciali prot.n.11041 del 04/03/16, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 15/03/2016, ha comunicato di aver rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi – prot.n.1117 del 29/01/2015. Successivamente, con nota prot.n.0002260 del 24/02/17, trasmessa via PEC, in atti provinciali prot.n.9147 del 27/02/17, parte integrante del verbale della Conferenza dei

Servizi del 28/02/2017, ha ritrasceso il C.P.I., precisando che “Qualora la ditta avesse apportato modifiche che abbiano variato l’aspetto antincendio, dovrà inoltrare a questo Comando l’istanza di valutazione del progetto e/o la richiesta dei controlli di Prevenzione Incendi, artt.3 o 4 del D.P.R. 01.08.2011 n.151”.

Per quanto sopra, la Conferenza dei Servizi del 24/05/17, valutate le specifiche risultanze dei lavori, tenuto conto dei pronunciamenti dei soggetti partecipanti riportati nel verbale conclusivo della Conferenza stessa, preso atto e condivisi tutti i pareri espressi dai vari Enti e Organi coinvolti nel procedimento, ha espresso parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione alle modifiche non sostanziali all’esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, sito in comune di San Benedetto Po, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12.

Con Atto Dirigenziale n.PD/821 del 09/06/2017 è stata adottata la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14-quater della L.241/90 e s.m.i., tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 24/05/17, conclusasi con il positivo accoglimento della richiesta di modifiche non sostanziali all’autorizzazione rilasciata con la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2139 - 2010 del 25/08/10 e s.m.i. alla Ditta AGRIENERGIA SAN BENEDETTO PO S.r.l.. con sede legale a Mantova per l’impianto sito in comune di San Benedetto Po, Via Maestri del Lavoro – Località Bardelle.

L’istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 143 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

### **Richiamati:**

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 *"Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"* e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990 n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;
- il D.L.vo 3 aprile 2006, n.152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
- la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 *"Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER)....."*;
  
- il provvedimento del Dirigente dell’Area Autorità Portuale Ambiente Sistemi Informativi e Innovazione P.G.n.15303 del 31/03/16 di attribuzione al Dott. Giampaolo Galeazzi dell’incarico nella Posizione Organizzativa denominata *"Servizio Inquinamento e Rifiuti – SIN - AIA"*;
- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento per le modifiche non sostanziali all’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

**AUTORIZZA**

la Ditta AGRIENERGIA SAN BENEDETTO PO S.r.l. con sede legale a Mantova, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alla realizzazione delle modifiche non sostanziali all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili ubicato in comune di San Benedetto Po, Via Maestri del Lavoro – Località Bardelle, autorizzato con la Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2139 - 2010 del 25/08/10 e s.m.i., come meglio sotto dettagliato.

### **Modifiche non sostanziali**

Sono autorizzate le seguenti modifiche non sostanziali:

1. realizzazione di uno stoccaggio di cippato di legno vergine sul piazzale impermeabilizzato all'aperto, per una quantità massima stoccata di 150 tonnellate, pari a un massimo di 500 metri cubi, con un cumulo avente dimensioni mt.12 x mt.12, altezza 4 mt., al fine della sua miscelazione ed omogeneizzazione per il miglioramento della combustione, del rendimento della caldaia e della ottimizzazione delle emissioni in atmosfera; tale modifica, aumenta la disponibilità di cippato per dare continuità alla produzione ed evitare spegnimenti e riaccensioni;
2. realizzazione dello stoccaggio delle ceneri leggere (provenienti dal ciclone e dal filtro) in big bags, in alternativa a quanto già autorizzato (direttamente in cassoni scarrabili): le ceneri leggere vengono inviate direttamente in big bags dotati di chiusura e posizionati in contenitori per essere successivamente stoccati in un cassone scarrabile; tale modalità permette di evitare la dispersione di ceneri nell'aria durante le fasi di movimentazione;
3. mancata installazione della caldaia ausiliaria a gas di potenza unitaria pari a 1.000 kWt, alimentata a gas naturale; nell'Allegato Tecnico A della Determinazione n.2.139 – 2010 del 25/08/2010 viene stralciato il capitolo "*Centrale termica per il sistema di teleriscaldamento*". Il locale destinato alla caldaia, è utilizzato per ampliamento del locale impiantistica di rete e della cabina elettrica dell'impianto.

Le modifiche di cui sopra, integrano ed in parte sostituiscono alcuni punti riportati nell'Allegato Tecnico A della Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2139 - 2010 del 25/08/10 e s.m.i.

Il nuovo assetto impiantistico è rappresentato nella Tavola 09 "*Schema smaltimento acque meteoriche acque nere*", parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce la Tavola 06, allegata e parte integrante e sostanziale della Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2139 - 2010 del 25/08/10 e nella Tavola "*Pozzetti di campionamento*", anch'essa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si prende atto che, come da visura catastale dell'immobile, dell'Ufficio Provinciale di Mantova, l'impianto ricade sul Fg.4, mapp.198, con proprietà dell'area il Comune di San Benedetto Po e proprietà superficaria la Ditta AGRIENERGIA SAN BENEDETTO PO S.r.l.

Il capitolo "*PRESCRIZIONI*" dell'Allegato Tecnico A della Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2139 - 2010 del 25/08/10 è così integrato:

15. Al fine di limitare/eliminare le problematiche dovute alle polveri che si possono formare durante la movimentazione del cippato del cumulo esterno, che possono essere veicolate



dalle rete di raccolta delle acque meteoriche durante le precipitazioni atmosferiche, la Ditta dovrà:

- installare un sistema di nebulizzazione sul cumulo esterno di cippato;
- effettuare la copertura del cumulo con teli amovibili, durante i mesi in cui si verificano i maggiori eventi meteorici;
- effettuare la pulizia con mezzo a secco a fine giornata, dell'area circostante il cumulo di cippato e dell'area di movimentazione dello stesso;
- realizzare n.2 pozzetti di campionamento, posti prima dei pozzi perdenti, sui due tratti di rete fognaria meteorica limitrofi al cumulo, come riportato nella Tavola *"Pozzetti di campionamento"*, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- effettuare le l'analisi dei parametri BOD5, COD e Solidi Sospesi delle acque prelevate dai pozzetti di cui sopra, ogni 6 mesi nel primo anno di validità dell'atto, trasmettendo i referti analitici alla Provincia. Dopo aver acquisito i risultati analitici, la Provincia potrà modificare la frequenza dei controlli e, se del caso, inserire nell'autorizzazione ulteriori disposizioni.

Gli interventi di cui alle lettere a) e d) sopra riportati, dovranno essere realizzati entro 30 giorni dalla notifica del presente atto; al fine comprovare la realizzazione degli stessi, la Ditta dovrà trasmettere alla Provincia di Mantova, al Comune di San Benedetto Po, all'ARPA di Mantova e all'ATS Val Padana, una relazione descrittiva degli interventi eseguiti, allegando anche specifico report fotografico.

16. La Ditta dovrà effettuare con cadenza annuale (nei mesi primavera/estate), la campagna di rilevazioni dell'inquinamento ambientale mediante mezzo mobile.

17. Qualora l'impianto sia fonte di molestie accertate, dovute alla dispersione di polveri e/o a problemi odorigeni, la Ditta dovrà richiedere una modifica non sostanziale dell'impianto, prevedendo la realizzazione di una struttura fissa, chiusa su tre lati, per il deposito del cumulo di cippato sul piazzale.

18. In caso di molestia olfattiva riconducibile all'attività dell'impianto di cui si tratta, compresa l'attività di trasporto delle biomasse, segnalata dal Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, la Ditta dovrà concordare con le Autorità competenti il percorso per la soluzione del problema (es. confinamento dell'attività, installazione di un idoneo impianto di abbattimento, interventi sulle materie prime o sui sistemi di gestione ambientali adottati dalla Ditta, ecc.), anche conformemente a quanto previsto dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n.IX/3018 del 15/02/12.

Inoltre, relativamente al capitolo *"PRESCRIZIONI"* dell'Allegato Tecnico A dell'autorizzazione sopra citata:

- si conferma quanto previsto al punto 6. inerente la verifica dei valori di emissione dei parametri IPA-Diossine (PCDD e PCDF) e metalli, da effettuarsi con frequenza annuale;
- viene stralciato il punto 8. in quanto riferito alle emissioni dell'effluente gassoso della caldaia di riserva/integrazione, non installata.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.139 – 2010 del 25/08/2010 e s.m.i., avente ad oggetto *"Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili"* rilasciata alla Ditta AGRIENERGIA SAN

BENEDETTO PO S.r.l., con sede legale a Mantova e impianto in comune di San Benedetto Po, non modificate con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene notificato alla Ditta AGRIENERGIA SAN BENEDETTO PO S.r.l. e inviato a mezzo PEC, all'A.R.P.A. di Mantova, alla A.T.S. Val Padana di Mantova, al Comune di San Benedetto Po, alla Società A.G.I.R.E., al Comando Vigili del Fuoco di Mantova e all'E-Distribuzione S.p.A.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 07/08/17

Il Dirigente dell'Area

Ing. Renzo Bonatti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni